

## **IL 730/2015**

Il 730 precompilato può essere presentato direttamente oppure tramite sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato.

---

### **Presentazione diretta**

Il contribuente che intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate deve indicare i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio e compilare la scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef, anche se non esprime alcuna scelta. Occorre poi verificare la correttezza e la completezza dei dati già indicati.

A questo punto, se non c'è bisogno di alcuna correzione o integrazione, il contribuente può accettare il 730 senza modifiche.

Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente deve modificare o integrare il modello 730 (per esempio, aggiungendo un reddito oppure degli oneri – come le spese mediche - non presenti. In questo caso, sarà elaborato e messo a disposizione un nuovo 730 e un nuovo modello 730-3 (con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate). Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato.

Dopo la presentazione, nella stessa sezione del sito internet, viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.

---

### **Presentazione tramite sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato**

In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet, il modello 730 precompilato può essere presentato al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale, oppure a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale). Il contribuente deve consegnare al sostituto d'imposta, al Caf o al professionista un'apposita delega per l'accesso al proprio modello 730 precompilato.

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare, oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1 in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando "Scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. In caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.

Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, e comunque entro il 7 luglio, il sostituto d'imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l'indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute.

**Chi si rivolge a un Caf** o a un professionista abilitato deve consegnare oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1 in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. Il contribuente conserva la documentazione in originale, mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate. I documenti relativi alla dichiarazione di quest'anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2019, termine entro il quale l'amministrazione fiscale può richiederli. Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, e comunque entro il 7 luglio, il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d'imposta e le somme che saranno trattenute.

Il 730 precompilato che viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista anche sugli oneri comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali.

L'Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale.

L'esclusione dal controllo formale, prevista nel caso di accettazione della dichiarazione senza modifiche direttamente da parte del contribuente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, è contemplato solamente nel caso in cui gli oneri forniti da soggetti terzi siano indicati nella dichiarazione precompilata (interessi passivi sui mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali).

Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia oppure al sostituto d'imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali) che sono stati comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali.

La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale).

In particolare l'Agenzia evidenzia che nell'ipotesi in cui l'onere sia inserito nel prospetto separato, perché richiede una verifica del dato da parte del contribuente, anche se il contribuente riporta in dichiarazione il dato segnalato separatamente, la dichiarazione non può essere considerata

“accettata senza modifiche” e, pertanto, non opera l’esclusione dal controllo formale.

E’ stato inoltre sottolineato che la verifica della sussistenza delle condizioni soggettive per usufruire delle detrazioni/deduzioni è sempre effettuata nei confronti dei contribuenti.

Ecco che, in caso di non riconoscimento della detrazione/deduzione per assenza dei requisiti soggettivi, l’imposta, la sanzione e i relativi interessi saranno comunque richiesti al contribuente anche se il modello 730 è stato presentato tramite Caf o professionista e quindi corredato del visto di conformità, a un Caf dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale). Il contribuente deve consegnare al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista un’apposita delega per l’accesso al proprio modello 730 precompilato.

## **Le principali novità contenute nel modello 730/2015 sono le seguenti:**

---

### **LE NOVITÀ DEL MODELLO**

- nel prospetto dei **familiari a carico** è necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all’estero;
- da quest’anno nel frontespizio **non va più indicato lo stato civile del contribuente** (ad esempio coniugato);
- è stata uniformata al 1° gennaio la data di riferimento del domicilio fiscale per il calcolo delle addizionali regionali e comunali;
- sono previsti nuovi codici per fruire di particolari agevolazioni riconosciute dalle regioni ai fini dell’addizionale regionale ( casella “**Casi particolari addizionale regionale**”).

---

### **DESTINAZIONE 8, 5 E 2 PER MILLE**

da quest’anno è prevista una **scheda unica per effettuare le scelte dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef**. Se la dichiarazione è presentata in forma congiunta, le schede con le scelte sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.

---

### **MODELLO F24 PER VERSAMENTI**

a decorrere **dal 1° ottobre 2014**, per utilizzare in compensazione i crediti che emergono dalla dichiarazione, il contribuente non può più presentare il modello di pagamento F24 alla banca o all’ufficio postale, ma deve utilizzare, direttamente o tramite un intermediario abilitato, **esclusivamente i servizi telematici** messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nei casi in cui il saldo finale è uguale a zero. I modelli F24

contenenti crediti utilizzati in compensazione e con saldo finale maggiore di zero oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro, possono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati.

---

## QUADRO B

- non va più comunicato **l'importo dell'Imu dovuta** per ciascun fabbricato esposto nel quadro B;
- nel caso di opzione per la **cedolare secca**, è ridotta dal 15 al 10% la misura dell'aliquota agevolata prevista per i **contratti di locazione a canone concordato** nei comuni ad alta densità abitativa. L'aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (**28 maggio 2014**), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi;
- **l'opzione per la cedolare secca** può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate:
  - o nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione;
  - o ad enti senza scopo di lucro, purché sublocate a **studenti universitari** e date a disposizione dei **comuni** con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione
  - o assegnazione.

---

## QUADRO C

- il CUD è stato sostituito dalla Certificazione Unica che contiene le informazioni necessarie alla pre-compilazione della dichiarazione dei redditi e che i sostituti d'imposta inviano all'Agenzia delle Entrate **entro il 7 marzo 2015**. Alcune delle nuove informazioni contenute nella Certificazione Unica, prima erano contenute nelle annotazioni al CUD o non erano affatto presenti, come ad esempio i **dati dei familiari a carico**;
- a partire dal mese di **maggio 2014**, il datore di lavoro ha riconosciuto in busta paga un credito, denominato "**bonus Irpef**" (massimo 80 euro mensili), ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 26.000 euro. Chi presta l'assistenza fiscale ricalcola l'ammontare del credito tenendo conto di tutti i redditi presenti nel modello 730 e indica il bonus spettante nel prospetto di liquidazione (**modello 730-3**). Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti devono compilare il **rigo C14**;

- da quest'anno, l'indicazione nel **rigo C4** delle somme percepite per incremento della produttività è **obbligatoria** in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del bonus Irpef.

---

## QUADRO E

- è riconosciuta una **deduzione dal reddito complessivo pari al 20%** delle spese sostenute, fino ad un massimo di 300.000 euro da ripartire in **otto quote annuali**, per **l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi** da destinare, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla **locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni (rigo E32)**;
- agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una **detrazione pari a: 900 euro**, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro e **a 450 euro**, se il reddito complessivo non supera 30.987,41 euro (**rigo E71**). Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un **credito pari alla quota della detrazione** che non ha trovato capienza nell'imposta;
- ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta una **detrazione pari al 19%** delle spese sostenute per i **canoni di affitto dei terreni agricoli**, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui (**rigo E82**);
- per i **premi assicurativi** sono previsti due limiti di detraibilità:
  - i premi per assicurazioni aventi per oggetto il **rischio di morte o di invalidità permanente** non inferiore al 5% sono detraibili per un importo non superiore a 530 euro (**righi da E8 a E12, codice 36**);
  - i premi per assicurazioni aventi per oggetto il **rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana** sono detraibili per un importo non superiore a euro 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (**righi da E8 a E12, codice 37**);
- sono **elevate dal 24 al 26% le detrazioni relative**:
  - **alle erogazioni liberali** a favore delle Onlus (righi da E8 a E12, codice 41);
  - e alle **erogazioni liberali a favore** dei partiti politici (righi da E8 a E12, codice 42).
  - Le erogazioni a favore dei partiti politici sono detraibili per importi compresi tra
    - 30 e 30.000 euro;
- è prorogata la **detrazione del 50%** per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;

- è prorogata la **detrazione del 50%** per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
- è prorogata la **detrazione del 65%** per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;
- è prorogata la **detrazione del 65%** per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
- sono state modificate le detrazioni spettanti per i **redditi di lavoro dipendente e assimilati**, riconosciute da chi presta l'assistenza fiscale;
- non sono più compresi tra gli **oneri deducibili** i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli.

---

#### **QUADRO G**

è riconosciuto un **credito d'imposta nella misura del 65%** delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura - c.d. "**Art-Bonus**" (**rigo G9**). Il credito spetta nel limite del 15% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi.